

Sommario:

Quella persona dietro le sbarre	15
Una vita fra quattro mura	
Sandro Margara	16-18
Diritto alla sicurezza	
Sicurezza dei diritti	
Patrizio Gonnella	19-20
Quella violenza assurda	
Mario Di Curzio	21
Una comunità compagna di strada	
Don Raffaele Sarno	22-24
Il lavoro e la pena	
Luca Massari	25-26

QUELLA PERSONA DIETRO LE SBARRE

a cura di
don Raffaele Sarno*

“Il carcere è quasi sempre associato a un luogo residuale - quasi manicomiale - da tenere separato dalla città e il muro di cinta che lo contraddistingue ne è diventato l'emblema”, ha affermato un amico, in questi ultimi giorni di ricerca e approfondimento sul tema carcerario, necessari alla preparazione di questo dossier. La realtà umana che si cela dietro le sbarre - quelle reali, fisiche ma anche quelle culturali - è complessa. Vicissitudini umane che nelle nostre città si consumano tra violazioni di diritti e necessità di riconoscimento sociale, tra violenze fisiche e psicologiche e sofferenza, tra negazione di dignità e desiderio di riscatto...
Ma la violenza genera sempre altra violenza. E noi non ci stancheremo di ripeterlo, in ogni contesto e in ogni circostanza. Non è con la violenza che si restituisce la giu-

stizia, non è con la negazione della dignità che si consolida l'umanità ferita.

Il diritto alla sicurezza deve fondarsi sulla sicurezza dei diritti, di tutti - la conclusione di Patrizio Gonnella ben espone le nostre aspettative rispetto all'analisi che proponiamo e rispetto a questo nuovo mondo possibile che continuiamo a sognare e a costruire.

Un luogo simbolo è divenuto il carcere, simbolo di tutte le contraddizioni del nostro sistema sociale, politico ed economico che non è ancora in grado di restituire le dovute tutele a ciascuna persona e di garantire la dignità propria e inviolabile di ogni cittadino (e non). Un luogo che abbiamo voluto attraversare in punta di piedi, dall'alto delle nostre sicurezze e tutele, dal caldo delle nostre case ben protette, per riscoprire l'umanità profonda e sofferta contenuta dentro le mura di ogni realtà carceraria.

Abbiamo voluto capire chi abita il carcere, come vive, se lavora e se studia....



© OLYMPIA

Attraversiamo le sbarre di una “prigione” per rompere quelle della nostra indifferenza di cittadini, della nostra incapacità di ascoltare il grido dei poveri, della nostra apatia sempre a metà tra la complicità a un sistema che si consolida sulla negazione dei diritti degli ultimi e l'indifferenza - anch'essa colpevole - di fronte a una cultura dominante che spaccia per sicurezza ciò che è violenza. Troppo spesso violenze gravi e illegittime si consumano dietro le sbarre degli istituti penitenziari, piuttosto che promuovere strumenti culturali e rieducativi di

reinserimento sociale, pur ampiamente previsti da un sistema legislativo e costituzionale.

Mosaico di pace propone, quindi, un breve viaggio, nelle strutture penitenziarie italiane per comprendere come sono, come dovrebbero essere e come vorremmo che siano... Un viaggio per scoprire che è ancora tanto il divario che esiste tra i diritti normativi previsti per i detenuti e la realtà che essi vivono.

Un divario profondo, come quello - incolmabile - che c'è tra violenza e giustizia.

* *cappellano del carcere di Trani*

L'impianto legislativo penitenziario. Che cosa prevede e come si vive in carcere.

leggi UNA VITA FRA QUATTRO MURA

Sandro Margara*

L'ordinamento penitenziario (O.P.) è stato approvato con la legge n. 354 del 1974, modificata a varie riprese e anche in modo rilevante, ma senza abbandonare il suo impianto di fondo: l'essere sottoposti a una misura restrittiva della libertà personale non esclude affatto l'essere titolari di diritti soggettivi e, più in generale, di posizioni giuridiche protette dalla norma che stabilisce il *dover essere* e il *dover fare* della istituzione.

Per comprendere meglio quanto segue sono utili alcune avvertenze terminologiche e non solo. Gli istituti penitenziari si distinguono (art. 59 O.P.) in istituti di **custodia preventiva** (case circondariali), istituti per l'**esecuzione delle pene** (case di reclusione) e istituti per l'**esecuzione di misure di sicurezza** (che prendono il nome dalla misura di sicurezza che vi si esegue: ospedale psichiatrico giudiziario, casa di cura e custodia, casa di lavoro, colonia agricola). Le persone ristrette nei primi due tipi di istituti sono chiamate complessivamente detenuti: *imputati*, se si trovano in custodia cautelare (a procedimento penale ancora in corso);



condannati, se in esecuzione di una pena inflitta con sentenza definitiva. Le persone ristrette nel terzo tipo di istituti si chiamano *internati*.

Il trattamento dei detenuti

Il trattamento generale è quello riservato a tutti i detenuti. Le dimensioni degli istituti di pena devono essere tali da "accogliere un numero non elevato di detenuti" (art. 5 O.P.). Quanto più un carcere è grande, tanto più viene meno la conoscenza dei singoli soggetti e delle loro esigenze e la possibilità di interventi mirati e specifici per gli stessi. Il che comporta un trattamento indistinto, che alimenta insoddi-

sfazioni e tensioni e, quindi le difficoltà di gestione. Perché la struttura funzioni correttamente, deve articolarsi in locali di soggiorno e locali di pernottamento (le celle), nonché in spazi all'aperto che devono consentire, nei cortili, non solo la cosiddetta "aria", ma anche lo svolgimento di attività sportive, ricreative e culturali. Se la vita dei detenuti e internati viene confinata in cella, con limitazioni a 3-4 ore giornaliere delle uscite dalla stessa (come accade, purtroppo nella maggioranza dei casi nei nostri istituti) il regime di vita che ne risulta è assolutamente negativo sul piano psicofisico. In caso di tale condizione

illegittima la gestione penitenziaria che ne risulta è contro la legge e viola il *diritto dei detenuti* ad avere, all'interno della legittima condizione detentiva, una pur legittima condizione igienica e psicologica, adeguata alle esigenze di qualunque persona.

I locali in cui si svolge la vita dei detenuti devono essere igienicamente adeguati: le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali e tutti i locali, sia di pernottamento che di soggiorno, devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura. È fondamentale che i

locali di pernottamento accolgano un numero di persone proporzionato alla propria dimensione. Anche le dotazioni di tali locali devono rispettare un sia pure modesto *standard*: letto, armadietto, tavolo. Sono indicate anche le caratteristiche dei servizi igienici, forniti di acqua corrente calda e fredda, con lavabo, doccia e, per gli istituti o sezioni femminili, bidet.

L'ordinamento penitenziario intende realizzare negli istituti un regime di vita il più possibile vicino a quello naturale. Il carcere dovrebbe limitare soltanto la libertà di spostamento dalla sede detentiva, ma deve curare di non realizzare una condizione di vita limitata sotto vari altri aspetti e, in definitiva, artificiale, così da compromettere l'integrità psicofisica delle persone detenute. In questo quadro, non si può che rilevare la distanza della situazione reale da quella prevista dalla legge. La giornata dovrebbe essere, infatti distribuita fra il pernottamento in cella e lo spostamento fuori della stessa durante il giorno, articolato fra gli spazi all'aperto e quelli dei locali comuni per lo svolgimento delle varie attività sportive, ricreative e culturali, nonché di quelle lavorative, ovviamente fondamentali.

Isolamento e assistenza

L'isolamento individuale è una situazione negativa sul piano psicofisico che il carcere deve evitare. È chiaro che c'è una esigenza di riservatezza, che può far preferire a molti la vita in cella singola, un

lusso che il sovraffollamento rende sempre più improbabile. Ma anche chi può vivere in una cella singola, cerca e ha diritto a trovare tempi di vita in comune, che la legge prevede come necessari. Così, all'art. 33 O.P., si limitano i casi di isolamento *continuo* e se ne regola l'indispensabile brevità. *L'isolamento continuo può essere imposto solo per ragioni sanitarie*, per applicazione della più severa sanzione disciplinare dell'esclusione dalla attività in comune, che non può superare i 15 gg., e, infine, per ragioni giudiziarie, per le quali si devono tenere presenti le limitazioni previste dalla legge. *L'isolamento continuo* previsto dalla legge "non esclude la ammissione... alle attività lavorative, nonché di istruzione e formazione diverse dai normali corsi scolastici e alle funzioni religiose" (art. 73 Reg. Es). In ogni caso "la situazione di isolamento dei detenuti e degli internati deve essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli giornalieri nel luogo di isolamento, da parte sia di un medico, sia di un componente del gruppo di osservazione e trattamento, e con vigilanza continuativa da parte del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria".

L'art. 11 O.P. prevede e regola un Servizio Sanitario Penitenziario autonomo. Nel 1978, con la legge di Riforma Sanitaria è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale, applicato a tutti e in ogni situazione, con alcune limitate eccezioni fra cui non rientrava il Servizio Sanitario Pe-

nitenziario. Ciononostante, lo stesso restava in funzione e, in particolare, le risorse finanziarie per il suo funzionamento restavano assegnate al Ministero di Grazia e Giustizia e non passate a quello della Sanità. Questa situazione contraddittoria era affrontata con la L. 230/99, che enunciava il principio della parità di trattamento sanitario delle persone ristrette negli istituti penitenziari rispetto alle persone libere e sopprimeva la separazione del Servizio Sanitario Penitenziario rispetto a quello nazionale. Tale normativa subordinava, però, la concreta attuazione a una fase sperimentale utile a valutare le soluzioni dei problemi emergenti. Purtroppo questa sperimentazione veniva avviata solo in minima parte, solo in alcune regioni, nonostante che l'iniziale termine di sperimentazione venisse prorogato sino al giugno 2002.

Trattamenti specifici

Si intende per trattamento specifico quello individualizzato e con finalità riabilitative.

Dall'art. 27 della Costituzione deriva che il nostro sistema di esecuzione della pena è un sistema flessibile, fondato sul *riconoscimento del percorso riabilitativo compiuto dal condannato*, cui conseguono modificazioni dei regimi di esecuzione della pena in concreto. Tale riconoscimento avviene con la concessione al condannato di misure alternative alla esecuzione.

Alcune sentenze della Corte Costituzionale hanno accentuato tale principio di flessibilità dell'esecuzione della pena. In particolare, in una sentenza de 1974 troviamo l'affermazione di un diritto soggettivo del condannato a vedere riesaminare, durante la esecuzione della pena (nei tempi e modi stabiliti dalla legge ordinaria) se la parte di

Come ci si veste, come si mangia

Vestiario e corredo: il cosiddetto vestiario uniforme è usato solo da pochissimi disperati, che non hanno un vestito proprio o messo a disposizione dal volontariato (art. 7 O.P.).

Igiene personale (art. 8 O.P.): la cura della stessa, particolarmente nel nuovo Reg. Esecuz., viene agevolata, con la disponibilità costante dell'acqua calda e fredda e la disponibilità della doccia nel vano apposito, accessorio della camera di pernottamento.

Vitto (art. 9 O.P., artt. da 9 a 14 del Reg. Esecuz.): è prevista la preparazione dello stesso in cucine per un numero limitato di persone e la sua consumazione in un refettorio: cosa oggi estremamente rara. Oggi il vitto comune è scarsamente consumato: molti si preparano il vitto in cella (con approvvigionamento a proprie spese, conservazione dei generi poco sicura e poco igienica e confezionamento piuttosto avventuroso con fornellini da campeggio).

pena espiata abbia già assolto positivamente o meno al suo fine rieducativo. In una successiva sentenza - n.343/1987 - si evidenzia la necessità di "creare misure [...] idonee a funzionare a un tempo come strumenti di controllo sociale e di promozione della risocializzazione". I vari e più recenti interventi della Corte Costituzionale sono volti proprio a individuare e rimuovere situazioni di rigidità che contrastano con il principio di flessibilità e il sistema delle misure alternative. Anche nella legislazione successiva, la legge 165/1998 cerca di allargare la fruizione delle misure alternative senza rientro in carcere per tutti coloro che lo chiedano e debbano espiare una pena detentiva, anche residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni o a quattro anni in caso di tossicodipendenti e alcooldipendenti.

C'è poi il **trattamento individualizzato**, svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive, agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. Questi interventi trattamentali rappresentano *singole specificazioni del complessivo diritto alla osservazione e al trattamento*.

Tra istruzione e lavoro

È garantita a tutti l'istruzione culturale, con corsi culturali e professionali, analoghi a quelli svolti all'esterno e tenuti da insegnanti della Pubblica Istruzione. Si deve rilevare

che questo specifico intervento in carcere è quello che ha segnato i progressi più significativi in questi ultimi anni. In linea di massima la scuola, fino alla media inferiore, è presente in quasi tutti gli istituti. Sono sempre più frequenti anche i corsi di scuola media superiore che hanno avuto in genere un avvio attraverso l'intervento di insegnanti volontari a cui hanno fatto seguito i veri e propri corsi scolastici, organizzati dal sistema esterno della PI. Stanno crescendo anche i cosiddetti *poli universitari* con sezioni a regime aperto (celle aperte durante la giornata), dotate di attrezzature di studio in locali comuni, con partecipazione diretta agli studi di docenti universitari in rappresentanza delle singole facoltà e con *tutors* che seguono i singoli studenti. Si ricorda l'art. 34 Cost., che rende obbligatoria l'istruzione inferiore per almeno otto anni e inquadra tutto il capitolo dei corsi scolastici in un quadro di *diritti dei reclusi a ricevere una istruzione adeguata*.

Il Codice Penale chiarisce che le pene dell'ergastolo, della reclusione e dell'arresto si espiano con "l'obbligo del lavoro". Nonostante questo, il numero dei detenuti che lavorano è bassissimo (interessa poco più del 10% delle persone ristrette). Così quello che nasce come obbligo, vive come limitato diritto per una quota minima di soggetti reclusi.

Il tempo e la famiglia

Ci sono attività, come quelle sportive, che, particolarmente negli istituti di costruzione più recente, dotati di campo sporti-

vo e di palestra, possono assumere carattere di continuità e possono coinvolgere persone appartenenti alla comunità esterna. Per le altre attività, vi sono interventi, talvolta anche continuativi (corsi di lingue, corsi di pittura, ecc.), tal'altra solo episodici, che coinvolgono anche gli enti locali e l'ampia area del volontariato. Anche tali attività rientrano nel quadro del *diritto a un trattamento adeguato in carcere*.

Circa l'accesso ai mezzi di informazione l'O.P. prevede che "i detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione". Così l'art. 28 O.P.: "Particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie" (colloqui e altre forme di comunicazione fra detenuto e persone con i quali il detenuto intrattiene rapporti). È utile ricordare che l'art. 61 del Reg. Esecuz., anche come risposta al **problema**

dell'"**affettività**", prevede incontri dei reclusi con i familiari, per una durata fino a 24 ore, senza il controllo del personale penitenziario, in locali appositamente attrezzati dell'istituto, tali da consentire un breve periodo di convivenza piena, anche sul piano dei rapporti sessuali con la moglie la convivente. Questa novità per il nostro sistema è stata poi soppressa nel testo definitivo del regolamento stesso, a seguito di un contrario parere del Consiglio di Stato. Tale modifica, già contenuta in una proposta di legge presentata nella scorsa legislatura, è stata ripresentata in una nuova proposta alla Camera dei deputati (n. 3020, di iniziativa dei deputati Boato e altri). Ovviamente, una soluzione più completa e significativa del rapporto con i familiari, può essere data dai permessi di uscita dal carcere previsti per gravi motivi familiari e dai permessi premio.

* *presidente Fondazione Michelucci, ex magistrato di sorveglianza del Tribunale di Firenze.*

Le misure alternative

I casi di misure alternative seguiti, a vario titolo di competenza, dai Centri Servizio Sociale Adulti nel corso dell'anno 2001 sono stati:

- *Affidamenti in prova*, dei vari tipi: 26.383;
- *Semilibertà*: 3.602;
- *Detenzioni domiciliari*: 11.511.

Tali casi rappresentano l'**area penale esterna della esecuzione della pena**, contrapposta a quella interna del carcere. Essa non è insignificante, come si vede. Bisogna tenere presente che va confrontata con quella parte dell'area della detenzione dei condannati in esecuzione di pena definitiva, escludendo quindi i detenuti in custodia cautelare. L'area dei detenuti condannati in esecuzione di pena è di circa il 55% del totale dei detenuti, che sono circa 57.000.

Un sistema
ampiamente
insufficiente.
Sovraffollamento,
pestaggi,
impegni mancati.
Questo
il carcere
in Italia oggi.

DIRITTO ALLA SICUREZZA
tutele

SICUREZZA DEI DIRITTI

DOSSIER

Patrizio Gonnella*

I diritti sono tali se valgono per tutti. Altrimenti rischiano di trasformarsi in odiosi privilegi. L'universalità dei diritti umani non conosce eccezioni: riguarda tutti, uomini e donne, adulti e minori, indigeni e stranieri, liberi e prigionieri. La carcerazione non può e non deve oltrepassare i limiti della compressione temporanea della libertà di movimento. Se così non fosse, la pena si ridurrebbe a mera punizione contravvenendo ai dettami costituzionali che invece le assegnano una funzione risocializzante nel segno della umanità. Oggi la condizione di grave sovraffollamento negli istituti di pena italiani - 56.250 detenuti per meno di 42.000 posti letto regolamentari - costituisce condizione oggettiva di trattamento degradante che pone a rischio i diritti fondamentali delle persone detenute: dal **diritto alla vita** sino al **diritto all'integrità personale**, passando per il **diritto alla salute**.

Verso un modello USA?

Dal 1990, anno dell'ultima amnistia, a oggi la

popolazione detenuta è cresciuta quasi del doppio, le persone in esecuzione penale esterna si sono decuplicate, senza che sia parallelamente cresciuta una riflessione culturale e politica su quale sia il *trend* penale e securitario verso cui si sta dirigendo il nostro Paese. Il rischio, non si sa se calcolato o meno, è quello di una americanizzazione del nostro sistema penal-penitenziario. Il modello statunitense prevede che i diritti e le garanzie siano tutti di tipo processuale ma attivabili solo da chi dispone di risorse tecniche e economiche adeguate. Garanzie e diritti che, viceversa, vanno a fermarsi al momento della sentenza di condanna, dopo la quale vale tutto: valgono le carceri private, valgono le palle al piede, valgono i due milioni di detenuti, valgono i controlli elettronici spersonalizzati e spersonalizzanti, valgono i soldi per uscire con cauzione, vale, *last but not the least*, la pena di morte.

Rispetto a questo scenario va riproposta l'idea forte della universalità, della interdipendenza e della indivisibilità dei diritti umani, anche delle persone private della libertà personale. Il tasso

di civiltà di un Paese si misura, anche, dalla civiltà delle sue galere, dalla dignità garantita ai suoi prigionieri. Le gabbie a cielo aperto di Guantanamo sono un pericoloso segnale che gli Stati Uniti hanno lanciato al mondo: i diritti umani, la legalità internazionale tornano pericolosamente subordinati alla suprema ragion di Stato.

Dal 1984 la tortura è bandita dall'ordinamento internazionale.

L'Italia, come sempre, firma e ratifica tutti i trattati internazionali, ma - altrettanto spesso - non adatta a essi la propria legislazione interna. A quasi vent'anni dalla Convenzione delle Nazioni Unite, nonostante gli obblighi sovranazionali, non è stato ancora codificato nel nostro codice penale il crimine di tortura. Reato che lo statuto della Corte Penale Internazionale include fra i crimini contro l'umanità. Qualche anno fa l'allora direttore generale dell'amministrazione penitenziaria, durante i lavori di un convegno internazionale al Senato, sosteneva orgogliosamente che la tortura era un problema che al massimo poteva riguardare i Paesi del Terzo Mondo ma non la civile Italia.

Pochi mesi dopo a Sassari, nel carcere di San Sebastiano, un gruppo di detenuti, in galera non per reati particolarmente gravi, denunciava di aver subito violenze, vessazioni, maltrattamenti. Nasceva, così, la più grande inchiesta nell'Europa occidentale sui pestaggi in carcere. Circa 90 gli indagati; molti con posizioni di vertice nella gerarchia penitenziaria sarda. Nelle scorse settimane sono arrivate le prime condanne, per abusi e percosse. Giusto un anno dopo i fatti di Sassari, prima a Napoli e poi a Genova, le forze dell'ordine, durante alcune manifestazioni di protesta in occasioni di vertici internazionali, davano vita a vere e proprie mattanze. Pochi giorni fa a Roma, nel carcere di Rebibbia, un detenuto, recluso nella sezione minorati psichici, finito dentro per il furto di un motorino, si toglieva la vita. Gli amici della sezione, che nel carcere vengono definiti benevolmente "i mattarelli", protestano. Scatta la reazione, che svariate fonti sostengono, violenta, eccessiva.

I punti deboli

In tal caso il diritto alla vita, il diritto alla salute, il

tutele

diritto alla integrità personale vengono messi in discussione. È irrilevante se questo accade perché manca il personale, perché mancano le risorse, perché la formazione professionale è scarsa o non di qualità, perché il sovraffollamento è insostenibile per tutti, anche per la polizia penitenziaria. Resta il fatto, imprescindibile e innegabile, che la vita di un detenuto "mattarello" dipende in tutto e per tutto da chi lo custodisce. Un rapporto di dipendenza morale e giuridica fra custode e custodito che non si può ridimensionare nel garantire la non evasione del secondo, ma deve divenire, un rapporto di promozione e di tutela dei diritti della persona in custodia. Il custode deve essere il primo garante dei diritti della persona custodita, altrimenti viene dequalificata e retrocessa la sua funzione a mera sentinella. Il sistema di tutela dei diritti delle persone recluse in **carceri, stazioni di polizia** o dei carabinieri, **centri di assistenza temporanea per stranieri, ospedali psichiatrici giudiziari, istituti penali per minori** è visibilmente insufficiente. La magistratura di sorveglianza si è ormai lentamente trasformata in giurisdizione della fase esecutiva della pena con compiti di definizione della durata in concreto della carcerazione. Contestualmente ha ridotto nel tempo le sue funzioni di controllo della legalità interna. Sarà per il numero crescente di detenuti o per il numero insufficiente di magistrati

di sorveglianza, sarà per la burocratizzazione dell'ordinamento penitenziario, sarà per uno svilimento culturale del ruolo, comunque gli effetti consistono nella riduzione delle visite interne ispettive. I reclami dei detenuti sono giudicati senza vere istruttorie o indagini; le violazioni dei loro diritti hanno una alta probabilità di restare impunte.

Bisogna cambiare

Da alcuni anni si discute nel nostro Paese se introdurre nuove figure di tutela e di promozione dei diritti delle persone private della libertà personale. Lo scorso novembre il Presidente della Camera, all'indomani della visita del pontefice in parlamento, ha promesso sostegno alla ipotesi legislativa del difensore civico dei luoghi di detenzione. Se ne parla da alcuni anni. Tre sono le proposte di legge attualmente pendenti. Nessuna è stata calendarizzata. Mentre con sorprendente velocità vengono proposti, messi all'ordine del giorno, dis-


cussi e votati altri disegni di legge in materia di giustizia, rispondenti a ben altri interessi.

In giro per l'Europa, e non solo nei Paesi scandinavi, esistono istituzioni analoghe con compiti e funzioni di natura ispettiva, preventiva e mediatrice. D'altronde nei prossimi mesi sorgerà un obbligo normativo a dar vita a organismi indipendenti che controllino i luoghi detentivi. Infatti l'Italia si appresta a ratificare il protocollo aggiuntivo alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla tortura che prevede al proprio interno un adattamento in questo senso delle legislazioni nazionali.

Un cittadino su mille in Italia è in galera. Dieci su mille, circa, si trovano nella loro vita di fronte a un giudice penale. Attualmente sono circa 43.000 i poliziotti penitenziari, ma i sindacati lamentano l'insufficienza del personale di sicurezza. Senza sicurezza, dicono, diritti e trattamento sono inesigibili. L'Italia, in percentuale, ha il doppio degli agenti di poli-

zia penitenziaria rispetto alla media europea. Sono comunque pochi? O sono incredibilmente troppi? Nils Christie, teorico abolizionista, provocatoriamente sosteneva che il nostro Paese fosse invece nella condizione ideale, in quanto il rapporto di uno a uno fra guardia e prigioniero renderebbe le carceri inutili: pagando una parte del costo giornaliero di un detenuto (150/200 euro) direttamente al poliziotto, questi potrebbe portarsi a casa il "delinquente" per l'intera durata della pena. L'articolo 27 della Costituzione dice che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Esiste, pertanto, un **diritto costituzionale alla reintegrazione sociale** di cui tutti devono farsi carico, amministrazione penitenziaria, organizzazioni sindacali, collettività sociale e politica. Il **diritto alla sicurezza** deve fondarsi sulla sicurezza dei diritti, di tutti.

**coordinatore
associazione
Antigone*



Un detenuto.
Venticinque anni
di carcere. E una
denuncia ancora
senza risposta.

Mario Di Curzio

Chi scrive è detenuto e ha scontato a tutt'oggi ben 25 anni. Le vicissitudini, molto sinteticamente, descritte, sono reali, vissute sulla mia pelle. Anche dopo aver denunciato i fatti avvenuti e le violenze subite da parte di chi è preposto per far rispettare l'ordine pubblico, la dignità dell'individuo è stata vanificata dal "potere nascosto" di quelle stesse istituzioni. Ho rischiato di essere denunciato per calunnia. Non intimorito (perché poi sarei dovuto esserlo visto quello che già sistematicamente dovevo subire?) ho continuato a protestare. Oggi, 12 maggio 2003, sono ancora in attesa che mi dicano il motivo di quei metodici pestaggi... I fatti risalgono al 1983.

Chiedermi del come possano essere avvenute determinate situazioni è ciò che più mi opprime perché nessuno, me compreso, può dare una spiegazione plausibile.

[...] 1983, ore 24,30 di un giorno qualunque, un gran trambusto, "partenze", o altro, in un attimo ti svegli perché è il minimo che tu possa fare, per vedere e sapere ciò che è possibile... i saluti, sovrastati dai commenti sul presupposto perché... e i "...ci vediamo presto!!..." gridati in fondo

QUELLA VIOLENZA ASSURDA

violenze

al corridoio.

Sì! Sto parlando di carcere, di uno dei tanti momenti che ho trascorso in quel mondo di non-vita, inespessivo.

La mia storia è alquanto complessa, costellata da una miriade di episodi. Ma quello che più mi è "caro" è l'arrivo nel "mondo dei morti viventi", così lo definii.

[...] Dopo essere stato senza alcun motivo picchiato e pesantemente umiliato, fui condotto "senza complimenti" verso la mia "cella" preceduta da un lungo, lunghissimo, corridoio, con ai due lati una folta schiera di A.P.; alcuni di essi non erano completi nella divisa ma questa è solo una osservazione..., il loro "capo" si compiacceva comunque della loro presenza, e ammirava con soddisfazione la loro "iniziazione" al pestaggio classico. Al mio passaggio venivo preso a calci e pugni, a sputi, schiaffi, deriso e umiliato in ogni modo, senza un benché minimo motivo. Percorrere quel corridoio con i due agenti che mi tenevano gli avambracci ben saldi nella schiena mentre mi sussurravano che sarebbero stati c... miei e che mi avrebbero rotto le ossa senza problemi.

Arrivato alla fine dell'inter-

minabile corridoio, mi spinsero in un grosso "stanzone" pieno di A.P.. tutti giovani ed eccitati., fui invitato senza tanti complimenti a spogliarmi completamente nudo, dinanzi a tutti loro, che deridevano e umiliavano, mi furono imposte le "famosse" flessioni. Al mio perché, iniziò il vero pestaggio, calci e pugni. Al termine mi fu consegnato un "completo" del tutto simile a quello usato nei campi di sterminio per i prigionieri di religione ebraica, a eccezione della stella. Ripreso, ma più che mai sorretto, e condotto a ritroso per il lungo corridoio fino alla mia cella, dove le due "ali" di Agenti ripresero la loro "iniziazione" al pestaggio, senza "dimenticarsi" di nulla. Giunto dinanzi alla mia cella fui spintonato con forza al suo interno, dove vi erano 5-6 energumeni con i manganelli, e lì pensai che forse mi volevano rendere totalmente innocuo, rompendomi tutte le ossa ma invece la tortura fu più atroce, fu psicologica, cercarono di terrorizzarmi e non so se ci riuscirono anche perché ne avevo prese tante che non capivo lucidamente...

Quando uscirono e chiusero quel maledetto blindato mi ritrovai seduto sulla branda di ferro pen-

sando di trovare nella mia mente il perché di tutto quello che era avvenuto in quel giorno indimenticabile, senza minimamente immaginare che ci sarebbero stati altri giorni simili o peggiori di quello e che io sarei stato, e lo sono stato, una delle loro "attrattive".

Sono qui, dopo 25 anni, che aspetto di capire il perché di tutto quello. I dolori fisici dovuti ai pestaggi sono ormai guariti da tempo ma il dolore per le umiliazioni subite è sempre insopportabile... e lo è ancor di più quando mi capita di sentire che il nostro Paese è, giustamente, indignato per le atrocità perpetrate in alcune carceri estere, dove non c'è democrazia e non si rispettano i diritti umani. **E qui da noi quanta democrazia c'è?**

(Oltre a ciò che accadde nel 1982-83 in alcune "sezioni particolari", i fatti si sono ripetuti anche nel 1992 - e a tutt'oggi, credo - anche se in molti meno istituti. Ma la domanda è: come un Paese, che si definisce in ogni occasione democratico e garante della democrazia stessa, possa permettere che accada tutto questo senza che "nessuno" ne paghi veramente le conseguenze?).

*Non bastano i soliti
"coraggiosi".
Che senso ha oggi
per i cristiani
l'annuncio messianico
della liberazione
dei prigionieri?*

Don Raffaele Sarno

Un esame superficiale della provenienza sociale degli oltre 50.000 detenuti presenti nelle carceri italiane pone in netta evidenza come la stragrande maggioranza di essi siano poveri, dotati di risorse molto limitate sia per affrontare le proprie vicende giudiziarie sia per sostenere i problemi quotidiani legati alla permanenza negli istituti penitenziari. Basterebbe questo dato elementare a orientare l'impegno della chiesa in un settore che, al contrario, risulta ai margini dell'attenzione pastorale, con un coinvolgimento molto limitato della comunità cristiana. Il carcere fa paura, suscita apprensioni, soprattutto in una società come la nostra che sembra aver collocato tra le sue preoccupazioni principali quello della sicurezza sociale, cavallo di battaglia di qualsiasi schieramento politico. Le comunità cristiane risentono di questa clima sfavorevole, delegando ai soliti "coraggiosi" la propria presenza nei luoghi di pena, a volte con esiti contraddittori: cappellani infaticabili, sempre pronti all'ascolto, animatori di molteplici iniziative; altri scarsamente motivati, forse segnati

© OLYMPIA

UNA COMUNITÀ COMPAGNA DI STRADA

chiesa



dall'età e dalle delusioni, poco disposti a collaborare con le realtà presenti. Suore che sono diventate, col tempo, figure istituzionali, caratterizzate da un'eroica abnegazione, col rischio però di non saper leggere con dovuta oggettività la realtà in continua tra-

sformazione, mentre altre religiose, con sereno spirito critico, si fanno compagne di viaggio lungo un percorso aspro e difficile.

Gruppi parrocchiali che, in particolari periodi dell'anno liturgico, chiedono di entrare animati dal sacro furore della reden-

zione dei fratelli carcerati e che, dopo aver strimpellato quattro canzoni, vanno via commossi, lasciandosi alle spalle mura invalicabili e propositi, subito dimenticati, di rinnovati contatti; dall'altra comunità cristiane che intraprendono progetti di accompagnamen-

to proiettati nel tempo, nello sforzo di farsi carico di un inserimento quasi sempre problematico. Associazioni di volontariato che spesso agiscono senza alcun collegamento, presenti quando si tratta di un progetto debitamente finanziato, assenti quando i soldi si sono esauriti; dall'altra gruppi che hanno fatto della gratuità il proprio segno distintivo, testimoniando una generosità che in un ambiente del genere lascia tracce significative.

Il punto di partenza

Un quadro del genere è certamente parziale e non rispecchia adeguatamente l'intera situazione, visto che dappertutto in Italia vi sono esperienze ricche e significative; ma è un dato da cui bisogna partire, per evitare improvvisazioni e dilettantismo, soprattutto se vogliamo che vi sia un maggior coinvolgimento della chiesa in un ambito così delicato e importante.

Affrontare il tema del carcere con una prospettiva differente significa porre il problema di un cambiamento culturale nell'ambito della giustizia; per il credente, un cammino del genere necessariamente ha inizio dalla Parola di Dio, dove troviamo indicazioni sorprendenti che, pur suonando paradossali alla mentalità che ci circonda, costituiscono invece l'annuncio di un percorso difficile ma affascinante.

L'aria che si respira indica nella carcerazione la soluzione alle tante lacerazioni che si verificano nel tessuto sociale; è facile notare come questo orientamento abbia

soprattutto una valenza punitiva, una sorta di vendetta che la società opera nei confronti del reo, una rivalsa che solo nel castigo, nella privazione della libertà, può trovare la sua compensazione e la sua soddisfazione; l'emarginazione che ne deriva, dovrebbe tenere a bada, per un certo periodo, i timori, le incertezze che serpeggiano, assicurando, in modo illusorio, la tranquillità quotidiana.

L'orizzonte entro il quale la chiesa deve sviluppare la sua azione è quella della *liberazione dei prigionieri*, la stessa proclamata da Gesù, come segno della presenza del suo Regno.

Si riconosce che il carcere non risolve i problemi della società, anzi si conviene che al suo interno le dinamiche della violenza e dei conflitti vengono esasperati, ma si fa fatica, o manca la volontà, nell'individuare soluzioni alternative, improntate a logiche differenti.

In tale contesto, la proposta della chiesa, certamente impopolare, può indicare sentieri poco battuti, ma in linea con l'insegnamento del Vangelo. Dietro ogni detenuto c'è sempre la storia di una violenza data e di una violenza subita, ma ciò non toglie il dovere di **riconoscere il valore di ogni persona**, di una dignità che va riscoperta e valorizzata, creando le condizioni perché questo processo possa avvenire.

Il credente non può accettare la logica della vendetta, egli propone la misericordia di Dio come strumento per il superamento dei con-

flitti, ma anche questo valore rischia di rimanere inefficace se non diventa una sorta di strategia che trova applicazione in molteplici iniziative.

Non si può negare che il carcere, lungi dall'essere un elemento estraneo, costituisca l'espressione più critica della nostra società, il riflesso delle sue esasperazioni: consumismo sfrenato, scarsa fiducia nelle istituzioni, illegalità diffusa, disgregazione dei valori familiari, sopraffazione dei più deboli, uso della violenza come risoluzione dei problemi.

Il cambiamento culturale ha inizio dal momento in cui nel tessuto sociale si propongono e si realizzano stili di vita alternativi, che abbiano come fondamento il rispetto di ogni persona, l'accettazione di una esistenza più sobria, l'educazione alla legalità, la difesa dei più deboli, la ricerca costante del dialogo e della collaborazione, l'accettazione del diverso, la responsabilità nei confronti degli altri e soprattutto delle nuove generazioni.

A questo va aggiunta la lucida analisi delle cause della devianza, se teniamo conto del basso livello culturale e della provenienza territoriale di gran parte dei detenuti.

Una presenza strategica

L'immagine che troviamo in Luca (24, 13-35), Gesù che si accompagna ai due discepoli di Emmaus, esprime la vicinanza che la chiesa deve realizzare nei confronti di chi è tormentato, smarrito, affinché la sua presenza provochi un

ripensamento e un cambiamento di rotta.

L'accompagnamento della persona detenuta è espressione di solidarietà umana e spirituale, implica il farsi carico delle situazioni di degrado ambientale e culturale da cui spesso proviene, procede in modo disinteressato e gratuito, senza che la si giudichi o si entri nel merito della sua condanna.

Indispensabile risulta il **riferimento al territorio**, per creare occasioni di reinserimento sociale attraverso opportunità lavorative, autentiche garanzie di cambiamento reale. L'esperienza di tanti anni insegna che il ritorno nella società costituisce una fase molto delicata nell'esperienza del detenuto; il reinserimento nel proprio tessuto sociale e nella propria famiglia spesso significa immergersi nelle stesse problematiche che hanno originato il comportamento deviante; vivere nella solitudine questo passaggio, senza punti di riferimento, inevitabilmente può significare il ritorno a scelte devastanti per sé e per i propri cari.

La "presenza strategica" della chiesa soprattutto in questi momenti, costituisce un valore aggiunto, che certamente potrà orientare le scelte del soggetto verso atteggiamenti nuovi, costruttivi, aperti alla maturazione e alla speranza.

Si pensi all'**azione di un volontariato capace di creare ponti di comunicazione tra realtà carceraria e società esterna**, attraverso iniziative culturali, ludiche e spirituali; si pensi alle


chiesa

cooperative sociali e alle opportunità lavorative che esse offrono; si pensi ai significativi segni di accoglienza che si possono allestire nelle comunità cristiane, mettendo a disposizione strutture, lì dove sono presenti gli istituti penitenziari, per i familiari che periodicamente si sottopongono a faticosi spostamenti per visitare i propri congiunti o per gli stessi detenuti che possono usufruire di benefici e che sono impossibilitati, per varie ragioni, a raggiungere i propri luoghi d'origine.

È necessario ricordare che si stanno diffondendo **esperienze di "giustizia riparativa"** che presuppongono, da parte del detenuto, la volontà di ripagare il debito contratto con la società attraverso forme di impegno volontario e gratuito, ma anche la disponibilità di strutture disposte ad accogliere questa domanda senza diffidenza, offrendo opportunità di servizio e di riscatto; le strutture ecclesiali possono certamente offrire spazi di impegno e di confronto, di riflessione e di crescita. Un ultimo campo di impegno, ma che certamente non esaurisce

altre opportunità, va indicato ed è quello dell'ambito familiare. È facile ascoltare dalla bocca dei detenuti l'amara riflessione che la carcerazione è subita non solo da chi è stato recluso, ma anche dai propri congiunti, come se le lacerazioni interiori provocate dalla privazione della libertà coinvolgano sensibilmente la propria casa. Spesso la famiglia è lasciata a se stessa, chiusa nel dolore della separazione e dello stigma sociale che deve subire, nella riorganizzazione faticosa della propria esistenza, da affrontare tra scompensi economici e affettivi, che possono trovare soluzioni in facili e discutibili scorciatoie. Le parrocchie, segno del radicamento della chiesa sul territorio, in questo caso possono svolgere un ruolo insostituibile di presenza e di accompagnamento, in modo discreto ed efficace; forme concrete di sostegno e assistenza favoriranno la riformulazione delle responsabilità all'interno del nucleo familiare, in vista di un ritorno che venga vissuto anche come superamento del trauma provocato nel tessuto sociale circostante.

TITOLO DI STUDIO



Soggetti ristretti negli Istituti penitenziari: distribuzione per titolo di studio. Dati riferiti al 30 giugno 2002

testimonianza

LA-GHETTO PENSATORE

Mi chiamo Fulvio Rizzo, ho 37 anni, da undici abito nel contenitore di colpe quale è il carcere.

La detenzione, di fatto, ha un effetto ermetico. La propria voce, gli spazi vengono annullati. Oggi voi mi date l'occasione di occupare un importante spazio sociale offrendo alla mia voce la possibilità di uscire fuori; grazie!

Nel '99 io, unitamente ad altri sei compagni di detenzione, dopo vari scontri di vedute sul proprio passato, ci soffermammo su quanto e se fosse giusto un sano **riscatto sociale**. Stilammo un progetto teso a un vero risarcimento morale e sociale per noi stessi, per le nostre famiglie e per la società.

Questo progetto arrivò sulla scrivania della direzione della Casa Circondariale di Trani e naturalmente su quella dell' "ufficio trattamento detenuti" del Ministero della Giustizia. Metaforicamente, iniziammo a costruire una nave che potesse un giorno traghettarci nel mondo dei liberi, con un bagaglio nuovo e professionale, dando spazio alla peculiarità di ogni componente, anche grazie alla collaborazione fattiva di alcuni operatori che lavorano in carcere.

Il gruppo in questi anni ha scritto e recitato testi teatrali, avendo modo così di un confronto con la società. Sono intervenute le università, i licei e altre realtà. Tutti i componenti del gruppo hanno intrapreso un cammino scolastico. Attraverso un laboratorio di poesia e prosa ognuno ha raccontato i misteri, la propria solitudine, l'ignoranza, la brama di incontrare Dio. Il percorso spirituale è importantissimo... Nessuno di noi si piange addosso. Tuttavia, studiando la società attraverso i veicoli di informazione, spesso vede la gente applaudire qualunque cosa faccia il concorrente di turno. La tv è una vetrina che offre spesso illusioni e aspettative fatue [...]. Sarebbe più giusto applaudire coloro che, con un sano impegno, raggiungono gli obiettivi prefissati...

Abbiamo un nome che racchiude il pensiero del gruppo stesso, *La-ghetto Pensatore*; il trattino è civilmente provocatorio, fa capire che anche nel ghetto c'è chi pensa di ricongiungersi al tessuto sociale e magari ricucire lo strappo procurato dal proprio passato, reagendo costruttivamente agli inestetismi. Spesso nei nostri dialoghi la società viene vista come un corpo che ha bisogno di un abito per dare risalto alle belle forme. In questo senso i nostri direttori delle carceri dovrebbero percepirsi come dei sarti che intendono rinnovare quell'*atelier* obsoleto e dislocato. Qui, nella Casa Circondariale di Trani, crediamo che lo stilista che si è insediato a giugno del 2002 abbia progetti e volontà per far indossare un abito decoroso e al passo coi tempi a questa parte dimenticata.

Convinto che i vostri occhi guarderanno dall'alto in basso soltanto per il nobile motivo di tirare su un vostro simile.

Vi abbraccio

Fulvio Rizzo

Uno straordinario
potenziale come
momento di libertà
e di legame con la
società.
Ma per la gran parte
dei detenuti,
oggi il lavoro
non è previsto.

Luca Massari*

L'accostamento delle categorie di pena e di lavoro è molto complesso e non è univoco. Tutto parte dalle idee, che noi ci siamo costruiti, di pena e di lavoro. Queste idee si nascondono, per lo più, alla nostra immediata comprensione, ma inconsapevolmente agiscono mentre noi comprendiamo gli avvenimenti che ci circondano e mentre noi agiamo. In taluni casi, va detto, la questione appare di una certa semplicità: sono quei casi così estremi da non lasciare dubbi, come nei due esempi che seguono.

I lavori forzati: la pena è un atto del tutto uguale e contrario a quello che è stato compiuto dal reo. Il lavoro è inteso quale sinonimo di *male*.

Il lavoro che cura: la pena consiste nel *liberare dal male* l'autore del reato attraverso il lavoro. Un male che, di provenienza biologica, psicologica o sociale a seconda degli approcci, ha *costretto* il soggetto a compiere il reato.

Il trattamento rieducativo

In estrema brevità, va ricordato che l'ordinamento penitenziario prevede che "nei confronti

dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti". (L. 26 luglio 1975 n. 354) È evidente che ci si muove su un terreno sdruciolevole. Sappiamo

che la libertà è strumento e finalità dell'educazione e che i limiti che vengono posti nelle relazioni educative devono dare vita a luoghi di libertà (e in questo senso, sarebbe certo opportuno diminuire l'uso del carcere e aumentare le pene alternative). Di fondo c'è, poi, nel concetto di reinserimento sociale, un'idea che separa il carcere dal resto del territorio anziché una immagine di territorio che, almeno

fino a oggi, non è stato capace di organizzarsi senza prevedere dentro di sé il carcere.

È l'idea di un reingresso nella società, dimenticando che *un detenuto ha già posto nella società*. Ha posto almeno come detenuto, ma spesso anche come figlio o come padre, talora come amico, talora come appartenete a una associazione (anche malavitoso)....

Recita l'art. 15 commi 2/3 della legge 354/75 "Il

IL LAVORO E LA PENA

società

DOSSIER

UNA RICERCA PER CAPIRE

Il Consorzio **Nova Spes** di Milano da più di cinque anni offre lavoro ogni anno a oltre 200 detenuti. Nel giugno 2002 ha maturato l'idea di una ricerca accurata in ambito carcerario e l'ha realizzata nei mesi successivi. La tabella che segue e altri grafici del presente dossier sono tratti dal loro lavoro di cui è prossima la pubblicazione.

Data	Detenuti presenti	Detenuti Lavoranti alle dipendenze della Ammin. Penitenziaria	% rispetto ai detenuti lavoranti	% rispetto ai detenuti presenti	Detenuti Lavoranti alle dipendenze di Imprese Esterne	% rispetto ai detenuti lavoranti	% rispetto ai detenuti presenti	TOTALE Detenuti lavoranti	% rispetto ai detenuti presenti
30/06/90	29.334	10.790	84,48	36,78	1.982	15,52	6,76	12.772	43,54
31/12/90	29.113	9.543	86,55	32,78	1.483	13,45	5,09	11.026	37,87
30/06/91	30.774	9.594	89,66	31,18	1.106	10,34	3,59	10.700	34,77
31/12/91	34.857	9.615	88,19	27,58	1.287	11,81	3,69	10.902	31,28
30/06/92	44.108	10.698	91,21	24,25	1.031	8,79	2,34	11.729	26,59
31/12/92	46.968	9.766	88,68	20,79	1.247	11,32	2,65	11.013	23,45
30/06/93	51.513	9.861	88,34	19,14	1.301	11,66	2,53	11.162	21,67
31/12/93	49.983	9.398	87,35	18,80	1.361	12,65	2,72	10.759	21,53
30/06/94	54.098	9.995	86,98	18,48	1.496	13,02	2,77	11.491	21,24
31/12/94	50.723	10.061	87,59	19,84	1.426	12,41	2,81	11.487	22,65
30/06/95	51.530	9.979	83,83	19,37	1.925	16,17	3,74	11.904	23,10
31/12/95	46.525	10.351	86,59	22,25	1.603	13,41	3,45	11.954	25,69
30/06/96	48.348	9.989	85,11	20,66	1.747	14,89	3,61	11.736	24,27
31/12/96	47.386	10.222	85,41	21,57	1.746	14,59	3,68	11.968	25,26
30/06/97	49.216	10.156	84,45	20,64	1.870	15,55	3,80	12.026	24,44
31/12/97	48.209	10.033	85,68	20,81	1.677	14,32	3,48	11.710	24,29
30/06/98	50.278	10.691	86,55	21,26	1.661	13,45	3,30	12.352	24,57
31/12/98	47.560	10.356	87,47	21,77	1.483	12,53	3,12	11.839	24,89
30/06/99	50.579	10.253	85,66	20,27	1.717	14,34	3,39	11.970	23,67
31/12/99	51.604	10.421	87,55	20,19	1.482	12,45	2,87	11.903	23,07
30/06/00	53.340	10.978	87,19	20,58	1.613	12,81	3,02	12.591	23,61
30/06/01	55.261	11.807	85,32	21,37	2.031	14,68	3,68	13.838	25,04

trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro". Quando l'Ordinamento Penitenziario, quindi, descrive gli *strumenti* di questo trattamento, mostra contemporaneamente i propri limiti e le proprie potenzialità. Il limite è dentro l'idea di avvalersi per fini *trattamentali* di religione, istruzione, cultura, lavoro, sport..., quasi fossero oggetti nelle proprie mani. Ma è proprio *in* questa impossibilità che noi vediamo le maggiori potenzialità. Prendiamo l'esempio dello sport: durante una partita di pallone, dovendosi sottoporre alle regole del calcio e a un arbitro che le fa rispettare, è come se fosse *sospeso* il sistema di

regole fatto da leggi, sentenza, agenti.... È come se con il fischio di inizio, il carcere facesse un passo indietro. Quella partita è un luogo di libertà perché non è controllata da chi ha come obiettivo la privazione della libertà stessa. Il detenuto è un po' meno detenuto e un po' più giocatore.

Analogamente, anche gli altri *strumenti* del trattamento sono sistemi di pensiero, regole e vita che possono godere di luce autonoma rispetto al trattamento stesso.

Tra libertà e prigione

Tra gli ambiti della vita e dell'organizzazione sociale, cui la legge fa riferimento al fine del trattamento, al lavoro viene dato particolare risalto. Gli articoli dal 20 al 25 dello stesso Ordinamento Penitenziario (introdotti da modificazioni successive) regolano il lavoro (obbligatorio) dei detenuti. È previsto che i detenuti lavorino all'interno sia per conto dell'amministrazione penitenziaria (per fare le pulizie, per occuparsi della spesa, per

aspetti burocratici...), sia per conto di ditte esterne che possono impiantare la loro produzione. Ma è anche previsto che i detenuti possano essere autorizzati a uscire (art. 21) per lo stretto necessario al lavoro.

Il lavoro, poi, è considerato uno degli elementi fondamentali durante l'esecuzione di misure alternative al carcere (specialmente la *semilibertà*, per cui in carcere si passa solo la notte, e l'*affidamento ai servizi sociali*, per cui la pena consiste in un programma sociale e si *sconta* senza detenzione). Purtroppo, i detenuti non hanno quasi mai la possibilità di lavorare in carcere. Secondo i dati ufficiali del Ministero della Giustizia, (www.giustizia.it). Al 31 dicembre 2002, lavoravano meno di 13.500 persone (il 24,2% di tutti i detenuti). Di questi solo 2.261 (cioè il 16,8 % dei lavoratori, il 4% di tutti i detenuti) lavoravano per datori di lavoro diversi dall'Amministrazione Penitenziaria. Gli altri 11.213 hanno come datore di lavoro, lo stesso carcere.

Si rischia, così, di perdere lo straordinario potenzia-

le che il lavoro può acquisire come luogo di libertà, perché non c'è differenza tra lavoro e pena. Avere un lavoro dipendendo da una azienda esterna, significa diventare al 100% lavoratori e **costruirsi una identità nuova** sotto vari profili: **con se stessi**, perché il carcere è un luogo in sé totalmente deresponsabilizzante, **verso la società e verso la propria famiglia**, perché il lavoro attenua i forti sensi di colpa e di risentimento con cui i detenuti vivono le relazioni, **verso le vittime di reato**. Chi subisce i reati sente il bisogno (anche inconsapevole) che l'altro *paghi* attraverso l'assunzione delle sue responsabilità. La richiesta di carcere cela spesso il bisogno incontrollabile che sia dichiarato che *quello che è successo non doveva succedere e non dovrà più avvenire*. E questa garanzia è efficacemente data da quegli autori di reato che mostrano un cambiamento, verso l'assunzione di nuove responsabilità.

* responsabile Area Carcere Caritas Ambrosiana

SE IL LAVORO DIMINUISCE...

Gli ultimi decenni del carcere, dopo il nuovo Ordinamento Penitenziario, che ha regolato il lavoro dei detenuti secondo la normativa esterna sui rapporti di lavoro, hanno visto la riduzione e non la estensione di tale necessario elemento. Ciò è avvenuto per la scarsa efficienza amministrativa degli istituti (non sostenuta da un adeguato apprestamento di risorse), per il crescere di un sistema capillare di custodia, che richiedeva sempre più personale per ogni attività degli istituti e, ultimo, ma non meno significativo, per la regolarizzazione giuridica del lavoro dei detenuti, che imponeva il rispetto della normativa del lavoro, anche per le retribuzioni. Per superare tutte queste ragioni e rilanciare lo svolgimento del lavoro delle persone reclusi, si è cercato di ricorrere al sistema delle cooperative sociali e anche dei privati, prevedendo particolari incentivi per la presenza in carcere delle imprese, fra cui sono privilegiate le cooperative sociali e il sistema delle imprese non profit. È stata anche emanata in proposito la L. 22/6/2000, n. 193 (*Legge Smuraglia*), che prevede agevolazioni economiche, sia per gli oneri previdenziali e sociali, sia per quelli fiscali, per le imprese che operino negli istituti. Per ora, però, l'effetto di tali sforzi normativi non si è ancora visto. Va ricordato il lavoro all'esterno, la cui ammissione è di competenza delle direzioni degli istituti, che possono disporla solo quando la stessa è prevista dal programma di trattamento. Il provvedimento di ammissione diventa esecutivo con l'approvazione del magistrato di sorveglianza. Per i reati più rilevanti, l'ammissione al lavoro all'esterno non può avvenire che dopo la espiazione di un terzo della pena e, comunque, non oltre 5 anni. Per i condannati all'ergastolo, la ammissione può avvenire solo dopo la espiazione di almeno dieci anni di pena.

S.M.